

Alle seguenti Strutture Dirigenziali di Primo livello (STA), *anche per il successivo inoltro alle rispettive Strutture di Secondo (STB) e Terzo (STC) livello:*

203 - Direzione Generale Risorse Strumentali

204 - Direzione Generale Tutela Della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

205 - Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport

207 - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

208 - Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive

209 - Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo

210 - Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

211 - Direzione Generale Mobilità

212 - Direzione Generale Governo del Territorio

213 - Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità

214 - Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile

215 - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque

302 - Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza Regionale

303 - Ufficio Speciale Opere Pubbliche e Interventi Strategici



307 - Ufficio Speciale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo – Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione

e p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

LL.SS.

Oggetto: Rendiconto della Gestione anno 2025. Ricognizione Residui Perenti

Con la presente si avvia, ai fini della predisposizione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025, la ricognizione delle somme in perenzione per verificare le ragioni che impongono la conservazione delle medesime nello Stato Patrimoniale, parte passiva.

La perenzione amministrativa è un istituto giuridico-contabile che consisteva nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti decorso un determinato periodo di tempo, pari a due anni, per i residui di parte corrente, e quattro anni, per i residui di parte capitale.

A norma dell'art. 60, comma 3, del Dlgs n. 118/2011, come modificato dal Dlgs n. 126/2014, non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione amministrativa. L'istituto della perenzione amministrativa è stato, infatti, applicato per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2012.

Tali residui, ancorché stralciati dalla Contabilità Finanziaria, sono conservati tra i debiti dello Stato Patrimoniale, parte passiva.

Ad oggi le somme in perenzione più recenti sono impegni del 2010 di parte corrente e 2008 di parte capitale, cioè somme con un'anzianità di oltre dieci anni.

Ai fini della valutazione in merito alla conservazione dei residui perenti, si sottolinea quanto affermato dalla Corte dei Conti, la quale ha evidenziato l'intangibilità dell'obbligazione giuridica nei confronti del creditore, fino alla decorrenza dei termini di prescrizione.

È ovvio, tuttavia, che l'impegno, per poter configurare un'effettiva obbligazione giuridica, deve necessariamente rispondere ai contenuti minimi previsti dalla attuale normativa e dagli orientamenti della magistratura contabile.

Sulla base di tali considerazioni, già in sede dal Rendiconto 2019 è stata avviata una ricognizione dei Residui conservati in perenzione nello stato Patrimoniale.

Sugli esiti di tale ricognizione, in sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2019, di cui alla Decisione n. 5/2021/PARI, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, esprimendo apprezzamento per la ricognizione effettuata, ha comunque sottolineato *“la necessità (...) che la Regione si impegni per una ancora più precisa e dettagliata ricognizione e ricostituzione dei vincoli per cassa. Tanto, considerando che i vincoli di destinazione permangono nel risultato di amministrazione, sia nel caso di residui perenti, che di cancellazione degli stessi (...)*

Per le considerazioni sopra espresse, la Regione deve proseguire nell'attività di analisi dei residui perenti, favorendo con ogni mezzo la massima partecipazione delle strutture dirigenziali avendo particolare cura di ricostruire anche la cassa vincolata, in corrispondenza di accertati residui perenti vincolati?

Inoltre, in sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2020, di cui alla Decisione n. 249/2021/PARI, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, sottolineando con favore la prosecuzione dell'attività di ricognizione già intrapresa nel 2019, auspica *“che, in esito alla presente e alle future ricognizioni, la Regione possa procedere o ad uno stralcio definitivo degli impegni privi delle necessarie caratteristiche di sussistenza del debito, ovvero procedere all'assolvimento delle obbligazioni sottostanti mediante pagamento e/o trasferimento di risorse”*.

Da ultimo, nel Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2024, di cui alla Decisione n. 242/2025/PARI, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania ha sottolineato *“con rinnovato favore la prosecuzione dell'attività di ricognizione intrapresa negli anni precedenti, evidenziando il trend di riduzione graduale ma costante delle partite perenti, che si è tradotto in ulteriori economie da riaccertamento (sebbene le reiscrizioni siano risultate significative)”*.

Pertanto, in continuità con quanto già richiesto nelle precedenti ricognizioni è necessario procedere all'individuazione formale:

- a) del titolo giuridico;
- b) della non decorrenza dei termini della prescrizione;
- c) della certezza del fatto che le relative somme non siano già state pagate con modalità diverse (quali azioni esecutive e relative ordinanze di assegnazione);
- d) della certezza dell'avvenuta realizzazione per cassa delle eventuali entrate vincolate a copertura delle somme conservate in perenzione;
- e) della certezza della completa annotazione sulle schede perenti di tutte le reiscrizioni effettuate dalle strutture dirigenziali competenti dal momento in cui il relativo impegno è caduto in perenzione amministrativa, o delle economie già dichiarate. Laddove, infatti, emergesse la sussistenza di provvedimenti di reiscrizione e/o di dichiarazione di economia per i quali non si è provveduto alla corretta annotazione nelle scritture patrimoniali è necessario procedere all'aggiornamento del partitario in economico-patrimoniale.

In particolare, si invitano le STA in indirizzo a far pervenire, **entro e non oltre il 16/02/2025**, apposito **decreto di ricognizione contenente la destinazione dei propri residui perenti** (cancellazione o conservazione). Unitamente al citato decreto dovrà essere trasmesso, a sostegno delle proprie disposizioni, il **fascicolo completo dei propri residui perenti**, anche al fine di eventuali richieste istruttorie della Corte dei Conti, contenente almeno tutti gli elementi di seguito indicati:

- a) il titolo giuridico originario di sussistenza dell'obbligazione;
- b) l'indicazione univoca dei/del beneficiari/o dell'obbligazione giuridica, da giustificare necessariamente con il provvedimento amministrativo originario di individuazione;
- c) l'ammontare preciso dell'obbligazione giuridica;
- d) gli atti interruttivi dei termini della prescrizione;

- e) l'attestazione, al fine di evitare doppi pagamenti, che le somme in perenzione non siano già state pagate con modalità diverse (con particolare riferimento ad azioni esecutive e relative ordinanze di assegnazione, o pagamento con imputazione sulla competenza) senza la contestuale riduzione del valore conservato in perenzione;
- f) se trattasi di somme finanziate da entrate a destinazione vincolata, gli estremi del capitolo di entrata con l'indicazione dell'accertamento e del relativo incasso;
- g) laddove risultasse che le schede perenti non riportino correttamente tutte le registrazioni di reiscrizione e/o di economia adottate dalle strutture dirigenziali competenti:
 - g.1 il provvedimento di reiscrizione e/o di economia;
 - g.2 l'importo dell'economia dichiarata;
 - g.3 il numero del capitolo di spesa a valere del quale è stato assunto l'impegno di reiscrizione;
 - g.4 il numero dell'impegno con cui sono state reiscritte e liquidate le somme.

Alla scadenza del **16/02/2025**, questa Direzione, sulla base dei decreti adottati, procederà alla valutazione delle somme da dichiarare insussistenti per mancanza assoluta di titolo o per prescrizione, con particolare riferimento alle somme perenti particolarmente “vetuste”, non movimentate dall'origine o comunque da molteplici anni, e per le quali non è rinvenibile alcun elemento in grado di determinare gli elementi minimi di un impegno contabile ai sensi del Dlgs n. 118/2011, con particolare riferimento all'assenza dell'indicazione del beneficiario dell'obbligazione.

Si raccomanda il rispetto del termine indicato alla luce della sanzione introdotta dall'art. 1, comma 793, della Legge 207/2024 (Legge di bilancio dello stato 2025) per gli enti che non trasmettono su BDAP i dati di consuntivo al 31 maggio, sanzione pari all'incremento del 10% del contributo alla finanza pubblica prevista per l'esercizio.

Tanto premesso, con separata mail, si trasmette per ciascuna STA, un file Excel contenente quattro fogli di lavoro nei quali la descrizione del capitolo corrisponde a quella dell'epoca e può differire da quella eventualmente esistente alla data odierna.

Nel primo foglio è presente l'**elenco dei residui perenti al 31/12/2025** di rispettiva competenza per i quali si richiede la verifica degli elementi sopra descritti. In tale foglio, le ultime sei colonne sono quelle da utilizzare per la ricognizione secondo uno schema analogo a quello utilizzato, e già noto, in sede di Riaccertamento Ordinario dei Residui. Pertanto, in primo luogo, per ciascuna scheda perente è obbligatoria la motivazione; in secondo luogo, in caso di conferma, è obbligatoria l'indicazione del beneficiario e, laddove su una scheda perente insistono più beneficiari, è necessario splittare il residuo perente su un numero di righe pari al numero di beneficiari, indicando per ciascuno di essi, nella colonna importo confermato, l'importo dovuto al beneficiario, fino a concorrenza del valore complessivo del residuo perente. Per la parte non attribuibile ad un beneficiario va valutata la cancellazione.

Nel secondo foglio sono state inserite, ove presenti, tutte le economie già registrate ad oggi sulle schede perenti.



Nel terzo foglio sono state inserite, ove presenti, tutte le reiscrizioni già registrate ad oggi sulle singole schede perenti.

Questi due elenchi devono essere puntualmente riscontrati e, ove emergessero economie o reiscrizioni disposte dagli uffici fino al 31.12.2025 che non risultassero registrate, deve essere compilato il quarto foglio, riportando tutte le informazioni distinte per scheda perente.

Il foglio “*elenco schede perenti*” ed il foglio “*variazioni da comunicare*”, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere obbligatoriamente allegati al decreto di ricognizione da adottare anche per i residui perenti per i quali si dispone la conservazione a Stato Patrimoniale.

Per qualsiasi informazione e chiarimento, è possibile avanzare richieste utilizzando la seguente e-mail: rendiconto.indebitamento@regione.campania.it

La presente nota Circolare è resa disponibile sul sito “Riaccertamento Ordinario dei Residui” disponibile su Share Point.

Il Dirigente del Settore 202.02.00
Dott. Paolo Bertoni

La Direttrice Generale Risorse Finanziarie
Dott.ssa Antonietta Mastrocola